

VERBALE DI ACCORDO

tra

le Società ASCOPIAVE S.p.A. e ASCOTRADE S.p.A. di Pieve di Soligo da ing. Favaro Giovanni e Gentili Luigi

le RSU rappresentate dai Sigg. Crotti Carlo, Dalla Longa Antonio, Ceron Alessandro, Cimento Maurizio, Lavina Ettore

e

i rappresentanti le OO.SS. territoriali

per la FILCEM-CGIL dai sigg Novello Diego e Raimondo Giuliano

e

per la FEMCA-CISL dal Sig. Zanon Stefano

Premesso

1. che sono e rimangono in vigore gli accordi sul servizio mensa nonché trasferte e trasferimenti rispettivamente all. 7 e all. 9 dell'accordo 27 giugno 1996;
2. che la quota a carico del dipendente che fruisce dei pranzi presso i ristoranti convenzionati afferiti alla propria sede di lavoro o alla sede centrale è del 25%
3. che al dipendente che, per missione, fruisce dei pranzi presso i ristoranti convenzionati in sedi diverse da quelle summenzionate non è imposta alcuna percentuale a carico
4. che la rendicontazione della quota parte citata al punto 2 avviene solo dopo che il ristorante restituisce i buoni all'ufficio Risorse Umane, quindi senza possibilità di controllo da parte del dipendente e con appesantimento della rendicontazione stessa a carico dell'azienda
5. che, stante l'attuale sistema, esiste una disparità di trattamento dei dipendenti in quanto fruiscono del servizio in ristoranti che hanno prezzi dei pranzi diversi

tutto ciò premesso

Le Aziende e le OO.SS. decidono di introdurre il seguente nuovo sistema di rendicontazione e contribuzione a carico del dipendente, fermo restando quanto disposto dai precedenti punti 2 e 3 in premessa citati:

1. Viene stabilito il "prezzo medio" ricavato dalla media ponderale delle consumazioni dei pranzi effettuate dai soli dipendenti (esclusi, quindi, ospiti e amministratori) presso i ristoranti convenzionati; tale importo, riferito all'anno X, sarà applicato per quanto determinato nel presente accordo, all'anno X+1;

normalmente il prezzo medio per l'anno successivo verrà stabilito a fine dicembre, con la rendicontazione di tutti i pasti fruiti nel precedente periodo 1° dicembre anno X-1 fino al 30 novembre anno X;

2. per l'anno 2008 tale valore medio è di € 2,60 (Euro due/60)
3. Ad ogni dipendente che lo richieda verranno consegnati due tipi di blocchetti buoni pasto:
 - a. Buono pasto normale per utilizzo presso la propria sede lavorativa o presso la sede centrale
 - b. Buono pasto per utilizzo in missione presso ristorante con sede diversa da quelle citate al punto precedente, con colore identificativo diverso e con la scritta "trasferta" in aggiunta/diversificazione del "buono pasto normale"

Ai dipendenti che utilizzino poco la mensa convenzionata potranno eccezionalmente essere consegnati anche buoni pasto "sciolti", in numero cioè minore a quelli contenuti in un blocchetto.

4. Nel cedolino paga immediatamente successivo alla data di consegna del blocchetto di buoni pasto normali, verrà ritenuto a carico del dipendente richiedente la quota pari al 25% del prezzo medio ponderale così come definito al punto 1 moltiplicata per il numero di buoni del blocchetto consegnati;
5. Il materiale atto a verificare la correttezza del calcolo del prezzo medio (foglio excel dedicato, buoni pasto, fatture) è a disposizione delle OO.SS. per le eventuali verifiche del caso;
6. La decorrenza del nuovo sistema è prevista dal 01/03/2008

Letto, firmato e sottoscritto.

Pieve di Soligo, 24.01.2008 presso la sede di ASCOPIAVE S.p.A. e di ASCOTRADE S.p.A)

ASCOPIAVE S.P.A.

ASCOTRADE S.P.A.

FILCEM-CGIL

FEMCA-CISL

R.S.U.